

Istituto di Istruzione Superiore Vespucci Colombo

Regolamento di disciplina degli studenti

(DPR 249/98, allegato IV e DPR 235/2007, allegato XI)

Allegato al Regolamento di Istituto

delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 09/09/2025

Indice generale

Art. 1 – Principi generali.....	2
Art. 2 – Codice disciplinare.....	3
Art. 3 – Sanzioni disciplinari.....	4
Art. 4 - Procedure.....	9
Art. 5 - Impugnazioni davanti all’Organo di garanzia interno all’Istituto scolastico.....	9
Art. 6 - Impugnazioni dinanzi all’Organo di garanzia regionale.....	10
Art. 7 - Disposizioni finali.....	10

Vista la Costituzione italiana - art. 21 *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*; art. 34 *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”*;

➤ Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria”*;

➤ Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”*;

➤ Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;

➤ Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;

➤ Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”*, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;

➤ Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF d'Istituto;

➤ Considerato il Regolamento d'Istituto

➤ Acquisito il parere di studenti e famiglie ai sensi dell'art. 6 del sopracitato DPR 249/1998 (Patto Educativo di Corresponsabilità);

Il consiglio d'Istituto ha deliberato quanto segue:

Art. 1 – Principi generali

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno.

2. La riparazione non sempre estingue la mancanza, la quale influisce sul voto di condotta a discrezione dell'organo competente.

3. La responsabilità disciplinare è personale, pertanto non sono accettabili le “note di classe”, in cui non sia stata accertata con sicurezza la responsabilità di tutti gli alunni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Salvo che il fatto costituisca inosservanza di altre normative e comporti sanzioni di altra natura, le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi competenti dell'istituto scolastico sono solo quelle previste dal presente regolamento e solo ed esclusivamente per i casi previsti dallo stesso.

Art. 2 – Codice disciplinare

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni come da allegate tabelle.
2. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei doveri.
3. Ciascun Consiglio di classe valuterà l'opportunità di far partecipare ai viaggi di istruzione o ad attività individuate dallo stesso Consiglio l'alunno che, durante l'anno scolastico, è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a due giorni o in altra sanzione corrispondente. Durante il periodo previsto per il viaggio o per le altre attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello.
4. L'alunno che è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a cinque giorni o in altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
5. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso di anno, per fatti gravissimi o per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti. Il cambiamento di scuola non pone fine a un provvedimento disciplinare già iniziato, che seguirà il suo iter fino alla conclusione.
6. Per infrazioni gravi che comportino il reale allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni, il Consiglio di classe, se si tratta di recidiva aggravata, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare tale percorso di recupero.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di disciplina, si rinvia a quanto disposto nell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche).

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

DOVERI	COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria	che si caratterizzano come infrazioni non gravi ai doveri		
— A. FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO A B. RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Elevato numero di assenze. 2. Assenze, ritardi brevi, ingressi posticipati e uscite anticipate non giustificate. 3. Ritardi brevi, ingressi posticipati e uscite anticipate oltre al consentito. 4. Ritardi al rientro da intervalli e cambi d'ora 5. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate. 6. Interventi inopportuni durante le lezioni 7. Mancanza di rispetto del materiale altrui. 8. Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni o del personale scolastico. 9. Mancato rispetto occasionale della netiquette in caso di collegamento in videoconferenza¹ e/o didattica integrata (non accendere la telecamera; spegnere i microfoni o le telecamere altrui; presentarsi alle lezioni in modo inadeguato; disturbare...) 10. Mancato avviso di assenza allo sportello disciplinare entro le 13 del giorno precedente. 11. Utilizzo del cellulare, degli auricolari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni.	- Per i punti da 1 a 10: a) Richiamo verbale con annotazione scritta alla famiglia; richiamo scritto; nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta. -Per il punto 11: la prima volta un richiamo scritto, la seconda volta una nota disciplinare sul registro. - Per il punto 12: a) Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta	Per i punti da 1 a 12: a) Docenti b) Consiglio di classe

¹ Applicabile DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

C. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE	12 Inosservanza sporadica delle disposizioni organizzative e di sicurezza 13. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati	- Per i punti 13 e 14: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta.	Per i punti 13 e 14: - Dirigente - Docenti di classe o Consiglio d'Istituto
D. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	15. Comportamenti inadeguati al mantenimento della pulizia dell'ambiente e dell'integrità delle attrezzature di laboratorio.	- Per il punto 15: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta, con ripristino delle strutture e/o attrezzature di laboratorio a proprie spese.	Per il punto 15: - Dirigente - Docenti di classe o d'Istituto

In caso di recidiva, dopo almeno 3 note scritte sul registro, il Consiglio di classe valuterà se applicare una sanzione disciplinare che contempli la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza per lavori socialmente utili

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI	COMPORTAMENTI	SANZIONI (Riferimento Legge 1 ottobre 2024, n. 150)	ORGANO COMPETENTE
Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria A) RISPETTO DEGLI ALTRI B) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	che si caratterizzano come infrazioni gravi ai doveri 1. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione. 2. Allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione. 3. Comunicazioni con firma falsificata. 4. Utilizzo del cellulare, degli auricolari o di altri dispositivi elettronici, durante le simulazioni dell'esame di Stato. 5. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola. 6. Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico. 7. Mancato rispetto della netiquette in caso di DAD e/o didattica integrata (non accendere la telecamera; spegnere i microfoni o le telecamere altrui; presentarsi alle lezioni in modo inadeguato; disturbare...) 8. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola 9. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola. 10. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui (studenti, docenti, famiglie,	- Per i punti 1 e 3: nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili (pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola). - Per i punti 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 20: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni - Per i punti 8 e 9: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 5 giorni - Per i punti 12, 13, 14 e 18: nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, preferibilmente con obbligo di frequenza sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni - Per i punti 8 e 9: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 5 giorni - Per i punti 12, 13, 14 e 18: nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni - Per i punti 16, 17, 19, nota scritta e sospensione dalle lezioni da 6 a 15 giorni - Per i punti 21 e 22: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 5 giorni convertibile in lavoro socialmente utile.	- Consiglio di classe convocato in forma perfetta (valido con la presenza di almeno due terzi dei componenti), per le infrazioni che comportano una sospensione fino a 15 gg. Il Consiglio prende atto delle segnalazioni e, concordemente con la Dirigenza, procede, accertando la veridicità delle infrazioni e applicando la sanzione della sospensione dall'attività didattica convertibile in lavoro socialmente utile.

personale A.T.A.)

11. Mancanza di rispetto del materiale altrui allo scopo di impossessarsene o danneggiarlo.
12. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti degli altri.
13. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.
14. Grave inadempienza nella osservanza delle misure tese a contrastare la diffusione del SARS - CoV – 2 messe in atto dalla scuola
15. Atti o parole che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione.
16. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture.
17. Ricorso o istigazione alla violenza, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui.
18. Fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue aree di pertinenza esterna.
19. Introduzione e/o possesso e/o consumo, nella scuola o durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
20. Rifiuto di declinare le proprie generalità o di esibire il documento di identità se richiesto dal personale della scuola; dare false generalità.
21. Consentire, agevolare o non segnalare l'introduzione di persone esterne alla scuola non autorizzate ad alcun titolo alla permanenza all'interno dell'edificio.
22. Permanenza all'interno dell'edificio scolastico oltre l'orario di chiusura.

TABELLA C - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

DOVERI Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri	SANZIONI (Riferimento Legge 1 ottobre 2024, n. 150)	ORGANO COMPETENTE
A) RISPETTO DEGLI ALTRI B) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA C) RISPETTO DELL'INTEGRITÀ FISIO-PSICHICA DEI COMPAGNI E DELLE PERSONE PRESENTI A VARIO TITOLO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA	1. Compimento di fatti di reato, ivi compresa manomissione o distruzione di documenti della scuola. 2. Introduzione di armi. 3. Recidive di infrazioni gravi e/o gravissime. 4. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati sistematicamente, anche per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo. 5. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, in danno del personale scolastico. 6. Alterazione acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo. 7. Diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo. 8. Diffusione di contenuti online aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola allo scopo di denigrarli o metterli in ridicolo.	-Punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8: Sospensione oltre i 15 gg. con attribuzione di valutazione inferiore a 6 in condotta allo scrutinio finale e conseguente bocciatura. -Punto 3: a) In caso di recidiva di infrazioni che abbiano già comportato la sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, ulteriore sospensione, a seconda della gravità del fatto, anche oltre i 15 giorni. b) In caso di recidiva aggravata, riferita ai casi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare una serie di apprensioni a livello sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si potrà arrivare all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.	- Consiglio di Istituto, nei casi che comportano una sospensione superiore ai 15 gg. In tal caso, il Consiglio d'Istituto accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza, accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione o dell'allontanamento fino all'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 4 - Procedure

1. Richiamo verbale (Tabella A).

Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, eventualmente annotandolo sul registro elettronico.

2. Richiamo scritto (Tabella A).

La procedura è la stessa del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta obbligatoriamente sul registro elettronico nella modalità visibile anche alla famiglia. Dopo tre richiami scritti, o in casi particolarmente gravi, il docente o il coordinatore di classe informa il Dirigente scolastico.

3. Note disciplinari (Tabella A).

La procedura è la stessa del punto 1 del presente articolo, ma la motivazione deve essere scritta obbligatoriamente sul registro elettronico nella modalità visibile anche alla famiglia. Dopo tre note scritte o in casi particolarmente gravi, il docente o il coordinatore di classe informa il Dirigente scolastico per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni 15 e relativo procedimento (Tabella B).

Quando per una o più violazioni del Regolamento è prevista l'applicazione della sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni 15, il Coordinatore (o il Dirigente o un suo delegato) incontra l'alunno e la famiglia, espone i fatti contestati allo studente e ascolta considerazioni e giustificazioni. Conseguentemente viene convocato il Consiglio di classe tecnico per discutere sui fatti accaduti in violazione del Regolamento di disciplina e, a seguire, viene convocato il Consiglio di classe in forma perfetta, che irrogherà la sanzione. La sanzione viene notificata alla famiglia e all'alunno in forma scritta.

Qualora l'adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, questi dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio.

Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Non è ammessa l'astensione e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a giorni 15 o allontanamento dalla comunità scolastica (Tabella B).

In tali casi, è competente il Consiglio di Istituto, che procede alla irrogazione della sanzione disciplinare, avente immediata esecutività. Il relativo provvedimento viene, pertanto, contestualmente notificato all'alunno, alla famiglia e all'Ufficio Scolastico Provinciale.

Art. 5 - Impugnazioni davanti all'Organo di garanzia interno all'Istituto scolastico

1. Per le decisioni di carattere collegiale, gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da docenti indicati dallo stesso.

2. Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa all'Organo di garanzia interno all'Istituto, che dovrà riunirsi in forma perfetta ed esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, comma 1, DPR 235/2007).

3. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

4. Detto Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 6 - Impugnazioni dinanzi all'Organo di garanzia regionale

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni contenute nel presente Regolamento e nello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
3. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
4. Il parere dell'Organo di Garanzia Regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. In tal caso, si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
6. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. È sanzionabile qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla scuola o a terzi, anche se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.
2. È sanzionabile qualsiasi comportamento di cui alle tabelle A e B che si caratterizzi come infrazione nel corso di uscite scolastiche e viaggi di istruzione.
3. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di Istituto e del Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. Le proposte di modifica possono essere richieste dalla maggioranza assoluta di ciascun organo collegiale rappresentativo delle varie componenti (Collegio dei docenti, Comitato dei genitori, Comitato degli studenti, Assemblea ATA) o dai rappresentanti di ciascuna componente presenti nel Consiglio di Istituto.
4. Dei contenuti del presente Regolamento studenti e genitori vengono informati in modo chiaro, efficace e completo all'inizio di ogni anno scolastico.
5. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico, i genitori e gli studenti sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità: patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative.
6. Il Presente Regolamento recepisce totalmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che si considera, pertanto, parte integrante dello stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia